

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 18 marzo 2010, il ricorrente, titolare di un c/c cointestato con altre due persone fisiche presso l'intermediario resistente, si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario, riferendo di avere contestato all'intermediario medesimo, con una serie di reclami (l'ultimo dei quali in data 12 febbraio 2010), l'illegittima applicazione di tassi d'interesse per scoperto sul conto, addebitati nonostante l'esistenza di un affidamento a favore dei tre correntisti.

In particolare, dall'esame delle varie contestazioni emerge che i clienti avevano ottenuto dalla banca, in data 26 luglio 2005, un finanziamento garantito da pegno sulle quote di una s.r.l. e da due fideiussioni per complessivi € 1.200.000,00, per la durata di 18 mesi.

Il finanziamento era stato rinnovato alla scadenza per un importo minore (per la durata di 12 mesi) e poi – per un importo ulteriormente ridotto – per altri tre mesi; chiesto ancora una volta il rinnovo, in mancanza di una comunicazione di diniego la pratica si era ritenuta approvata.

Nel gennaio 2008, il cliente ha tuttavia ricevuto l'estratto di c/c relativo al quarto trimestre 2007 "dal quale risultava uno scoperto fuori fido dell'importo che si riteneva finanziato come concordato (...); gli interessi erano calcolati ad un tasso prossimo al 10% annuo (quasi il doppio rispetto al tasso convenuto per il finanziamento richiesto)"; il funzionario della banca aveva poi spiegato che "la pratica era rimasta inevasa e senza riscontro per cause interne alla banca".

Con la comunicazione del 13.7.2009, la banca ha poi richiesto ai clienti e ai garanti l'immediato rientro, comunicando contestualmente il recesso dal c/c.



A fronte di ulteriori contestazioni scritte del ricorrente, la banca ha replicato con nota del 16.12.2009, riportando analiticamente tutti gli affidamenti concessi e le anticipazioni richieste, oltre all'ultima apertura di credito, precisando di aver stornato – a seguito delle numerose richieste del cliente – parte delle competenze dovute in relazione ai periodi “non affidati” (1.10.2007 – 6.5.2008 e 1.7.2008 - 29.3.2009).

Rispetto a tali restituzioni il cliente contesta però che i conteggi effettuati dalla banca non hanno tenuto conto dei tassi applicati all'affidamento in essere ma sono stati autonomamente decisi dall'intermediario.

Il ricorrente si rivolge, pertanto, all'Arbitro Bancario Finanziario richiedendo il calcolo esatto di tutti i maggiori interessi addebitati e la restituzione di quanto impropriamente addebitato sul conto corrente. Nel ricorso si sostiene che la responsabilità dello scoperto di c/c sarebbe riconducibile unicamente ai ritardi dell'intermediario nel rinnovare gli affidamenti, oltre che all'inidoneità della forma di finanziamento proposta dalla banca rispetto alle finalità perseguite dai clienti (la realizzazione di un intervento immobiliare, che richiedeva la disponibilità delle somme per almeno 4 anni).

Sempre secondo il ricorrente era infatti “già previsto negli accordi iniziali che il primo finanziamento doveva necessariamente essere rinnovato alla sua scadenza previo parziale rimborso e poi così ancora fino alla conclusione dell'operazione immobiliare ed ovviamente anche se non definito per iscritto era nelle tacite intese e nella normale correttezza che le condizioni inizialmente concordate dovevano rimanere tali per tutta la durata dell'operazione”.

Con nota del 4 maggio 2010, l'intermediario, ad integrazione e rettifica della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, osserva quanto segue:

- nel luglio del 2005 i clienti avevano rappresentato alla banca “la necessità di ottenere un affidamento finalizzato a sostenere l'impegno finanziario previsto per l'acquisto del 100% delle quote sociali [di una srl] che era proprietaria di un'area edificabile sulla quale intendeva realizzare, come di fatto avvenuto, un'iniziativa immobiliare”;

- all'epoca, fu convenuto tra le parti (clienti, garanti e banca) – e poi deliberato – un affidamento di € 1.200.000,00, “utilizzabile in forma promiscua di 1^a classe di rischio per operazioni di mercato monetario” (lo scopo del finanziamento era l'acquisto delle quote sociali della citata s.r.l.);

- l'affidamento fu utilizzato dai clienti con una serie di anticipazioni “a condizioni economiche evidentemente più vantaggiose rispetto ad un finanziamento a medio termine”;

- alla scadenza, stante il mancato rimborso fu deliberato un nuovo affidamento [“proroga”] per € 900.000,00, fino al 20.6.2007 (*“l'adesione alla richiesta del cliente costituì facoltà e non obbligo della banca e i tempi della deliberazione dipesero anche dalla necessità, tra l'altro, di valutare le ragioni del mancato rimborso e della necessità di convenire le modalità di rientro dell'esposizione”*);

- successivamente, sempre su richiesta dei clienti, l'affidamento veniva “eccezionalmente” più volte ridefinito (nell'importo, nella durata e nelle condizioni pattuite), in un'ottica di rientro dell'esposizione, come segue: concessione il 25.6.2007 di affidamento nella stessa forma tecnica di € 700.000 con scadenza al 30.9.2007; ulteriore finanziamento del 5.5.2008, sempre con le caratteristiche dei precedenti, di € 700.000, scadenza 30.6.2008.

Permanendo ancora l'esposizione, la banca, sempre su richiesta dei clienti, deliberava, il 30.3.2009, “fido finale” di € 540.000,00, scadenza 30.4.2009, peraltro in diversa forma tecnica e cioè “apertura di credito su conto corrente”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel frattempo, la banca conveniva – per motivi di ordine relazionale anche rispetto agli altri cointestatari dei rapporti - una rinuncia parziale alle somme addebitate a titolo di interessi a fronte del mancato rientro dell'esposizione alla scadenza contrattualmente prevista, con riferimento ai periodi 1.10.2007 – 6.5.2008 e 1.7.2008 - 29.3.2009.

Sulla base delle considerazioni sopra-esposte e ritenendo di aver applicato al ricorrente condizioni economiche e contrattuali più vantaggiose rispetto a quelle di un ipotizzato finanziamento a medio termine, l'intermediario concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato il procedimento maturo per la decisione questo collegio lo ha esaminato nella riunione del 22 luglio 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario verte attorno alla valutazione della condotta dell'intermediario che, nell'ambito di una pluriennale relazione in essere con il ricorrente, avrebbe – a detta del ricorrente medesimo - operato più volte in violazione della regola generale di buona fede.

Più in dettaglio, il ricorrente contesta all'intermediario la complessiva gestione di un'operazione di finanziamento destinata all'acquisto di quote azionarie di una società immobiliare - proprietaria di un terreno edificabile - per la realizzazione di un intervento edilizio. Pur nella consapevolezza che l'operazione immobiliare avrebbe avuto una durata almeno quadriennale, la banca aveva infatti proposto ai clienti un finanziamento con durata inferiore ai 12 mesi, con anticipazioni trimestrali. Con la conseguenza che i necessari rinnovi del fido dovevano essere di volta in volta deliberati dall'intermediario, il quale "inspiegabilmente" impiegava diversi mesi per completare l'istruttoria e "nelle more il debito veniva trasferito su un conto corrente senza fido sul quale venivano praticati tassi fuori fido, pur riguardando correntisti affidati per somme superiori a quelle risultanti a debito sul conto" e applicate commissioni di massimo scoperto.

In effetti, il finanziamento in discorso è stato erogato nella forma tecnica dell'affidamento a scadenza predeterminata con utilizzi per operazioni di mercato monetario (cioè, come si legge nelle condizioni di contratto sottoscritte dal ricorrente, "destinati a fronteggiare occorrenze temporanee di tesoreria del cliente"). Le condizioni economiche del finanziamento non erano, inoltre, previste nel contratto originario ma venivano concordate di volta in volta in occasione delle singole richieste di anticipazione per operazioni di mercato monetario.

Da quanto emerge dalla documentazione presentata dalle parti, la durata degli affidamenti stipulati tra le medesime è stata la seguente: il primo affidamento è stato deliberato il 26.7.2005 con scadenza 20.6.2006 (11 mesi); il secondo risale al 14.8.2006 con scadenza 20.6.2007 (12 mesi); il terzo è del 25.6.2007 con scadenza 30.9.2007 (3 mesi); il quarto è del 5.5.2008 con scadenza 30.6.2008 (2 mesi); l'ultima apertura di credito è del 30.3.2009 con scadenza 30.4.2009 (1 mese).

Mentre i primi tre rinnovi hanno avuto luogo in un arco di tempo molto limitato, non altrettanto è a dirsi per la quarta delibera che è intervenuta, invece, a distanza di oltre sette mesi dalla scadenza del finanziamento precedente; e così pure per l'ultima apertura di credito formalizzata circa nove mesi dopo la scadenza del precedente finanziamento.

E proprio con riguardo ai periodi 1.10.2007 – 6.5.2008 e 1.7.2008 - 29.3.2009 il ricorrente contesta l'applicazione di tassi fuori fido e di commissioni di massimo scoperto.

Ora, se non vi è dubbio che non esiste alcun obbligo per un intermediario di rinnovare l'erogazione di credito nei confronti di un cliente, disponendo altresì la banca, in sede di rinnovo di qualunque contratto scaduto, del diritto di pattuire nuove condizioni con la clientela o di richiedere garanzie aggiuntive, è parimenti fuori discussione l'esistenza di un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diritto in capo al cliente alla valutazione della propria richiesta alla stregua della buona fede contrattuale e precontrattuale (così si è espresso già più volte l'Arbitro Bancario Finanziario: cfr., fra le altre le decisioni 624/10 e 427/10 del Collegio di Napoli e la decisione 448/10 del Collegio di Milano. In termini analoghi si vedano anche Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795 e Cass. 7 giugno 2006, n. 13345).

Una concretizzazione di tale principio proprio nel contesto dell'erogazione del credito è stata compiuta, del resto, dalla Banca d'Italia che - con la comunicazione del 22-10-2007 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 10/2007), volta a fornire indicazioni al sistema in merito alla gestione dei rapporti con la clientela - viene, in particolare, a precisare, in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento, che qualora la banca, nell'ambito della propria autonomia gestionale, "decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito".

Nel caso di specie, anche in considerazione della piena consapevolezza *ab origine* da parte dell'intermediario della durata pluriennale dell'operazione con conseguente normalità del susseguirsi degli affidamenti, pare dunque censurabile il comportamento dell'intermediario che abbisogna di un periodo sempre più lungo di valutazione prima del rinnovo e che, dal punto di vista economico, applica al cliente, nelle more del rinnovo medesimo, le condizioni previste per un fuori fido (sotto quest'ultimo profilo cfr. ancora la decisione n. 448/10 del Collegio di Milano, ove si è ritenuto legittimo il convincimento della ricorrente *che* "il rinnovo [del fido], anche se occorso successivamente, sarebbe stato "antergato" in modo da non creare alcun vuoto temporale in cui la ricorrente sarebbe risultata priva di affidamenti").

Ciò anche in considerazione del fatto che - come pure viene fatto notare in dottrina - i precedenti rinnovi possono aver creato nel cliente la legittima aspettativa ad un certo trattamento per il futuro e che tale affidamento, pur non privando la banca della sua libertà negoziale, le impone tuttavia per lo meno di non avvalersene in modo del tutto improvviso ed imprevisto, laddove una simile esigenza non sia imposta dal sopravvenire di serie circostanze che inficino la credibilità del cliente.

Una volta configurata la responsabilità della banca per violazione della buona fede contrattuale e ritenuta certa la produzione di un danno per il ricorrente per effetto di tutti i maggiori interessi addebitati sul conto corrente, si tratta ora di quantificare tale danno.

Non potendo il medesimo essere provato nel suo preciso ammontare, si procede ad una sua liquidazione in via equitativa nella misura di euro 17.500,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 17.500,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO